



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5601/2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

ESPOSITO CHERUBINO, rappresentato e difeso dall'avv.to
GUASTAFIERRO PASQUALE, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente

E

INPS in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 29.08.2022 il ricorrente esponeva di essere titolare di pensione n. 36029295 cat. VOCOM con decorrenza dall'1.12.2019. Rappresentava di aver ricevuto, da parte dell'Inps, in data 02.11.2021, una comunicazione di un indebito per ratei di pensione non spettanti per il periodo 1.01.2019-30.11.2021, per un totale di € 32.595,86 motivato dall'Istituto previdenziale con la "variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione; incumulabilità prevista dall'art. 14 c.3 D.L. 4/2019 con i redditi del lavoro dipendente o autonomo". Precisava di aver proposto ricorso ex art. 46 della L. 88/1989 al Comitato Provinciale Inps ma senza esito. Evidenziava di aver richiesto la pensione con quota 100 avendone i requisiti e di aver regolarmente comunicato agli enti competenti di aver prestato attività lavorativa per pochi giorni e la conseguente dichiarazione dei redditi. Affermava dunque che, avendo egli agito in buona fede, l'errore era imputabile all'Istituto resistente che poteva sì rettificare la pensione ma non recuperare le somme già corrisposte.

Per tali ragioni il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” 1) *accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l’illegittimità e l’infondatezza dell’azione di recupero operata dall’Inps, e per l’effetto, annullare il provvedimento di indebito dell’Inps emesso in data 02/11/2021, e per l’effetto, ordinare all’Istituto resistente di non attuare alcuna azione di recupero nei confronti del sig. Esposito Cherubino, nonché, condannare l’Inps alla restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente trattenute ab initio dall’Ente e fino alla emananda sentenza dell’On. Giudice, oltre prestazioni accessorie come per legge* 2) *condannare l’Inps, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.*

Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps eccependo l'infondatezza del ricorso atteso che la pensione non era cumulabile con i redditi da lavoro dipendente autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000,00 annui ex art. 14, co.3 del D.L. n. 4 del 2019. Specificava che il cumulo con redditi vietati comportava la sospensione del pagamento della pensione, avendo l'istituto riscontrato e comunicato tempestivamente – e quindi entro l'anno

successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato- l'incompatibilità tra la percezione del trattamento pensionistico con quota 100 e la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente negli anni 2019-2021. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Nelle note difensive parte attrice ribadiva l'imputabilità dell'errore in capo all'Inps nella corresponsione della prestazione pensionistica, deducendo - per la prima volta - sia l'assenza di comunicazione in ordine alla non cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro sia la sproporzione del provvedimento adottato dall'Inps nel richiedere la restituzione dell'intera pensione corrisposta negli anni 2020 e 2021 a fronte di un bassissimo reddito percepito per brevi rapporti di lavoro temporanei.

Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 01.03.2024, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.

Preliminarmente, occorre rilevare che principio generale sostenuto dalla giurisprudenza (S. U. Cass. n. 18046 del 04/08/2010; Cass., n. 2739/16), è quello secondo cui, "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto".

Si tratta infatti di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni.

Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi.

Ebbene, nel caso di specie, l'Inps con provvedimento del 2.11.2021 comunicava al ricorrente che da un ricalcolo della pensione categoria VOCOM, causa l' "incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente", era derivato, fino al 30.11.2021, un indebito pari ad euro 32.595,86.

Con successivo provvedimento del 6.07.2022 l'INPS rideterminava in euro 28.992,06 il detto indebito, con la precisazione che lo stesso sarebbe stato recuperato sulla pensione con una trattenuta pari al 20% a partire dalla prima rata utile.

E' incontestato che il ricorrente è titolare, con decorrenza 01.12.2019, della pensione di vecchiaia anticipata "Quota 100", avendo il medesimo, all'atto della domanda di pensione di vecchiaia, 62 anni di età anagrafica e più di 39 anni di contributi.

Tuttavia, avendo parte attrice svolto attività di lavoro dipendente a settembre 2020, dal 1.10.2020 al 20.10.2020 e dal 27.09.2021 al 31.10.2021 (cfr estratto contributivo), l'INPS ha proceduto alla sospensione del trattamento pensionistico per entrambi gli anni in cui è stata resa l'attività lavorativa. Di qui l'indebito in esame, essendo state già erogate le relative rate.

Ebbene, parte attrice eccepisce l'irripetibilità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 412/1991, delle somme percepite in assoluta buona fede, avendo comunicato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, essendovi un errore imputabile esclusivamente all'Ente previdenziale, a conoscenza dei rapporti di lavoro dal medesimo svolti.

Ciò posto, rileva richiamare la cornice normativa e giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie in esame.

Il ricorrente, come evidenziato, ha ricevuto l'accertamento di indebito ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.L. 4/19 ("Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi") che prevede: "1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età

anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.

[...]

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui."

La circolare INPS n. 117 del 9.08.19 – richiamata da parte attrice - sul punto afferma testualmente "Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento. Ai fini dell'accertamento dell'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all'INPS un'apposita dichiarazione (mod. "Qu. 100"), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la "pensione quota 100", salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a €5.000,00 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l'Istituto provvede alla sospensione del

trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all'anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.

E' noto poi che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce della Cost., art. 38 - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte Cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione).

Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).

Le disposizioni che vengono in rilievo, e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte, sono contenute nella L. n. 88 del 1989, artt. 52 e nella L. n. 412 del 1991, 13, sulle quali la Suprema Corte più volte è stata interpellata per chiarirne il perimetro.

La L. n. 88 cit., art. 52 costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.

Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e colini), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.

L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della legge n. 412 del 1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione della Cost., artt. 3 e 38) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v. Cass. n. 17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10337 del 18/04/2023 ; Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020).

Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico I.N.P.S., imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit.).

La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412-1991, art. 13, comma 2), il cui rigore è stato attenuato dal D.L. n. 5 del 2012, art. 16 comma 8 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma 2-bis all'art. 13.

Così ricostruito il tessuto normativo, per come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ad avviso del giudicante, nel caso di specie deve escludersi in primo luogo la ricorrenza della terza delle anzidette condizioni, non essendo in primo luogo l'errore del provvedimento di liquidazione di cui si discorre imputabile all'ente previdenziale.

Si è da tempo affermato che la parificazione al dolo della omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti - incidenti sul diritto

o sulla misura della pensione- che non siano già conosciuti dall'ente competente, effettuata dall'articolo 13 co.1 L. 412/1991, costituisce "identificazione autentica" della nozione di dolo e "principio generale di settore" e che, viceversa, quando sia l'istituto ad omettere di valutare dati di cui esso già disponga si configura una ipotesi di errore imputabile.

Sicchè il criterio per la imputabilità dell'errore all'ente erogatore della prestazione è la conoscenza o meno da parte dell' ente dei dati rilevanti alla corretta liquidazione della pensione.

Ebbene, nella fattispecie che ci occupa in cui parte attrice ha lavorato nei mesi di ottobre 2020 ed ottobre 2021, l'INPS non ha avuto conoscenza dei redditi percepiti per tale attività se non dopo la trasmissione da parte dell'Esposito all'Agenzia delle Entrate del modello 730 - 2021 relativo ai redditi anno 2020. Pertanto, la non conoscibilità di tali dati, stante l'omessa tempestiva comunicazione all'Ente previdenziale da parte del ricorrente, rende l'errore nella erogazione della prestazione non imputabile all'ente, il quale tempestivamente, a novembre 2021, dopo la dichiarazione annuale dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate, ha proceduto alla sospensione della prestazione.

Sul punto, rileva evidenziare che con la comunicazione al ricorrente in data 13.12.2019 della liquidazione della pensione Quota 100 (depositata dallo stesso ricorrente) a pagina 3 veniva esplicitato un "obbligo di comunicazioni" dal seguente tenore "Per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, fissata al dicembre 2024, i redditi derivanti dallo *svolgimento di qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero*, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza tecnica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione, comportano la sospensione *dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi*. Pertanto, è tenuto *a comunicare all'Inps l'inizio dello svolgimento dell'attività da lavoro dipendente o autonomo [...]* L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il *recupero delle somme percepite indebitamente*".

Pertanto, il ricorrente, nonostante fosse stato edotto dell'obbligo di comunicare all'Inps eventuali redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi

attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza tecnica della pensione di vecchiaia, si è limitato a comunicare nel 2021 i redditi percepiti all'Agenzia delle Entrate dunque quando già era decorso quasi un anno dallo svolgimento di detta attività (dell'ottobre 2020), impendendo in tal modo l'immediata sospensione della prestazione.

Né può ritenersi che la rappresentazione della condizione soggettiva del pensionato ostativa alla percezione del beneficio pensionistico fosse ben conosciuta dall'ente previdenziale in quanto tale conoscenza è avvenuta solo con l'incrocio con i dati dell'Agenzia delle Entrate all'esito del quale l'Ente è tempestivamente intervenuto (cfr Cass. 12608/2020). In ordine a tale aspetto, non può trascurarsi che l'Ente gestisce, come noto, un vastissimo numero di rapporti di durata con gli assicurati e gli assistiti, comportanti l'erogazione di altrettanti trattamenti a scadenza periodica, da controllare e ricalcolare continuamente per l'effetto di accadimento relativi alla persona del beneficiario oppure al mutevole statuto della prestazione (cfr Cass. 1170/2018).

Rileva sul punto evidenziare che, in costanza di un regime di incumulabilità tra pensione e retribuzione da lavoro subordinato, quale quello oggetto della controversia in esame, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligo di comunicare l'eventuale ripresa del lavoro grava in capo al pensionato; ha quindi precisato che l'espletamento di tale incombenza da parte della società datrice al Centro per l'impiego non esonerava lo stesso dall'effettuare a propria comunicazione all'Inps (cfr Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022, n.1098).

Quanto alla sussistenza del dolo che legittima la pretesa restitutoria dell'Inps, escludendo di per sé un legittimo affidamento del pensionato che possa dichiararsi meritevole di tutela, occorre richiamare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'elemento intenzionale s'identifica con la semplice consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, senza che sia richiesta la dimostrazione che il percettore ha tenuto comportamenti ingannevoli nei confronti dell'ente erogatore; in altri termini, il comportamento omissivo si configura in danno

del pensionato anche nel caso di un errore posto in essere dal soggetto erogatore e pur se basato su sua negligenza.

Di seguito si richiamano i principi di diritto affermati dalla Corte regolatrice e rivolti a circoscrivere i confini dell'accertamento della sussistenza della volontà dolosa in capo al pensionato che abbia percepito indebitamente un trattamento previdenziale: "In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza" (così Cass. n. 22081 del 2021); ed ancora: "In tema d'indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente"(Cass. n. 8731 del 2019).

E' stato altresì affermato che non è comunque configurabile il dolo nel caso di mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'INPS già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr Cass. 12608/2020).

Ebbene, nel caso che ci occupa, come detto, non sono stati comunicati all'Inps dati reddituali indispensabili per la sospensione della prestazione, dati che l'Inps, prima della dichiarazione annuale dei redditi trasmessa dall'Esposito all'ente competente, non poteva conoscere. Trattasi, dunque, di una fattispecie diversa da quella in cui non vengono comunicati dati reddituali già conosciuti dall'Inps.

Pertanto, nella fattispecie che ci occupa, la mancata comunicazione all'INPS dei mutamenti intervenuti nella condizione lavorativa e reddituale

del pensionato si risolve nell'intenzione di conseguire un vantaggio non spettante, per legge, perché vietato (il cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente) e investe un fatto causativo della cessazione o rimodulazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, senza la collaborazione attiva del pensionato, e il silenzio di chi ha l'obbligo di rendere una dichiarazione, si traduce nella consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione dello svolgimento di una prestazione lavorativa (cfr., fra le altre, Cass. 17 maggio 2013, n.12097; Cass 1170/2018).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, ad avviso del giudicante, non si ravvisano i presupposti legittimanti la pretesa irripetibilità dell'indebito in esame.

Tardive, dunque, inammissibili, in quanto sollevate solo nelle note difensive, risultano poi le eccezioni di omessa comunicazione in ordine alla non cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di sproporzione del provvedimento adottato dall'Inps nel richiedere la restituzione dell'intera pensione corrisposta negli anni 2020 e 2021 a fronte di un bassissimo reddito percepito per brevi rapporti di lavoro temporanei.

Solo per completezza motivazionale, rileva affermare la infondatezza dell'eccezione di omessa comunicazione in ordine alla non cumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendenti.

Ed invero, come già evidenziato, fermo restando la previsione legale di tale non cumulabilità, con la comunicazione di liquidazione della pensione, il ricorrente è stato reso edotto della detta non cumulabilità e anche degli obblighi di informazione nell'eventualità di svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Quanto alla eccezione di sproporzione, occorre richiamare la sentenza della Consulta (n. 234/2022) la quale, nella dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta "quota 100" – a far tempo dal primo giorno di

decorrenza della pensione e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia – con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, ha espresso dei concetti in grado di orientare il ragionamento di questo giudice.

Il Giudice delle leggi, nel valorizzare l'eccezionalità dello strumento previdenziale di cui si discorre, ha evidenziato che “La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – *fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.*

Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.

Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpl –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.

Ebbene, ad avviso del giudicante, la violazione del divieto di cumulo non può comportare la sospensione del trattamento pensionistico solo per i

mesi in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro (e non per l'intero anno solare in cui tali redditi sono stati percepiti), in quanto ciò sarebbe in aperto contrasto con la ratio della pensione anticipata a "quota 100", che consiste nel garantire flessibilità in uscita a coloro che intendono usufruire del trattamento pensionistico in data anteriore a quella prevista dalla disciplina ordinaria, e di favorire il ricambio generazionale, a fronte di un costo significativo per l'intero sistema previdenziale.

Nella disciplina della pensione anticipata a "quota 100", infatti, la percezione di redditi da lavoro rileva quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Siamo in presenza di un trattamento pensionistico anticipato che, prescindendo dall'età pensionabile, costituisce un beneficio discrezionalmente concesso dal legislatore che ben può essere limitato al solo caso di cessazione effettiva dell'attività lavorativa, essendo rimessa al pensionato la scelta tra la sospensione del trattamento pensionistico e la rinuncia ad avviare un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

A fronte di emergenze finanziarie, l'obiettivo primario di una misura pensionistica temporanea era quello di favorire un ricambio generazionale nelle attività produttive, consentendo la flessibilità in uscita soltanto a quanti intendessero abbandonare pressoché integralmente l'attività lavorativa.

Ebbene, conformemente allo spirito della legge, il legislatore ha previsto la non cumulabilità della pensione quota 100 "a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5.000 euro lordi annui", facendo riferimento ai redditi e non ai periodi di lavoro, in quanto è l'intero periodo annuale del reddito a spiegare efficacia sul divieto di cumulo.

Pertanto, la misura "annuale" della non cumulabilità è indicata dalla stessa norma, sebbene con riferimento alla ipotesi diversa della cumulabilità.

Come condivisibilmente si legge nella sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 356/2023), laddove si ritenesse che, nel caso di percezione di redditi da lavoro dipendente relativamente a una certa annualità, i ratei di

pensione non dovuti sarebbero solo quelli relativi ai mesi coperti dall'attività lavorativa e non tutto l'arco temporale di quell'annualità, si frusterebbe la ratio della pensione quota 100, in quanto si contemplerebbero “frazioni dell'anno in cui sarebbe possibile per l'interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo a corrente alternata della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati”.

In tal modo, il pensionato potrebbe valutare di volta in volta se rischiare l'indebito a fronte di una prospettiva di maggior guadagno, e ciò si pone, come detto, in palese contrasto con la ratio della norma.

Ritiene inoltre questo giudice che l'obbligo restitutorio in esame non è una “sanzione” per il fatto che il beneficiario della pensione quota 100 abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di godimento della detta pensione. Bensì tale circostanza, in quanto verificatasi proprio nel periodo suddetto, è stata considerata dal legislatore come elemento fattuale impeditivo della stessa corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Si tratta di una scelta, si ripete, conforme alla ratio della prestazione pensionistica in esame e che non risulta affetta da una “sproporzione” manifestamente irragionevole avendo la sospensione della prestazione un orizzonte temporale di durata limitata (l'anno nel corso del quale si percepiscono redditi da lavoro dipendente).

Come visto, proprio la valorizzazione della natura della pensione “Quota 100” ha condotto la Consulta ad affermare che “la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato”, ritenendo la scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non costituzionalmente illegittima “neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi” “fra redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta quota 100 e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa”.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.

Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione, rispetto alla quale si riscontrano pochi e difformi precedenti

PQM

- Rigetta il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese processuali

Salerno, 01.03.2024

Il Giudice

Dott. ssa Caterina Petrosino